

ATTI RIGUARDANTI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE: MODALITÀ DI NOTIFICA E RIPETIBILITÀ DELLE SPESE

Ad esito di ricognizione da parte degli Uffici Territoriali Regionali, dopo il trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, caccia, pesca e foreste già delegate alle Province, risultano nei territori significative disomogeneità nelle procedure di notifica degli atti riguardanti le sanzioni amministrative e nella ripetizione delle relative spese. Analoga disomogeneità sussiste nella gestione delle altre procedure sanzionatorie direttamente in capo a Regione Lombardia.

Con Decreto del Segretario Generale n. 7499/2016 è stato istituito apposito Gruppo di lavoro interdirezionale dedicato all'unificazione delle procedure e tariffe istruttorie e di notifica per i procedimenti sanzionatori, che ha preliminarmente analizzato le principali fonti normative:

- il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 *"Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"*, in base al quale Regione Lombardia applica le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale, salvo che la Regione stessa si avvalga degli stessi per l'applicazione delle sanzioni;
- il successivo articolo 27 della richiamata legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1, in base al quale gli enti competenti a svolgere le funzioni sanzionatorie individuano, secondo i principi del proprio ordinamento, l'organo o il responsabile della struttura organizzativa abilitato ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 68;
- l'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*, che - tra l'altro - prevede che la violazione, quando possibile, debba essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa; per la forma della contestazione immediata o della notificazione devono applicarsi le disposizioni previste dalle leggi vigenti; in ogni caso, la notificazione può essere effettuata - con le modalità previste dal Codice di procedura civile - anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione; quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo Codice;
- la Legge 20 Novembre 1982, n. 890 *"Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari"*, come modificata dalla Legge 28 Febbraio 2008, n. 31.
- il principio di onerosità del servizio di notifica degli atti della pubblica amministrazione, affermato in varie disposizioni del legislatore nazionale (art. 91, comma 2 del c. p.c.; comma 4, art. 4 della L 202/1991; art. 201, comma 4 del D.lgs. 285/1992 Codice della Strada) e del legislatore regionale (art. 95, comma 2 della l.r. n. 10/2003), che comporta il recupero delle spese di notifica nei confronti del destinatario, è stato ritenuto opportuno assumere quale riferimento unitario gli importi stabiliti con Decreto del 12/9/2012 Ministero Economia e Finanze *"Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle"*

somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato", cui fa peraltro espresso riferimento la legge regionale n. 10 art. 95 relativamente alle notifiche effettuate tramite servizio postale degli atti inerenti alle violazioni tributarie.

La successiva ricognizione interna effettuata dal Gruppo di lavoro ha confermato l'esigenza di codificare in modo unitario, per tutti gli uffici regionali, la procedura di notifica degli atti riguardanti le sanzioni amministrative e - quando effettuata tramite servizio postale - gli importi delle relative spese, così da assicurare uniformità di comportamento tra le Direzioni Generali regionali nell'esercizio delle funzioni sanzionatorie, anche al fine di garantire più ampia trasparenza nei confronti dei destinatari.

Per tutto quanto sopra, si ritiene:

- che l'importo ripetibile per le notifiche degli atti riguardanti sanzioni amministrative effettuate mediante servizio postale, ai sensi della Legge 20 Novembre 1982, n. 890 *"Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari"*, da applicarsi da parte di tutti gli uffici regionali, possa essere individuato in quello determinato all'art. 2 del Decreto del 12/9/2012 Ministero Economia e Finanze *"Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato"*;
- che la ripetizione delle spese di notifica debba avvenire contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
- che, laddove sussistano le condizioni giuridiche, organizzative e tecniche, la notifica degli atti riguardanti sanzioni amministrative debba avvenire a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *"Codice dell'Amministrazione digitale"*.